



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Acheropita MONDERA	Consigliere relatrice
Annalaura LEONI	Prima Referendaria
Antonino GERACI	Referendario

nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visti, in particolare, l'art. 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati *“Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni”* e *“Revisione ordinaria delle partecipazioni”*;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *"Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate"*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *"Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* e s.m.i.;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016"*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *"Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016"*;

Viste le deliberazioni n. 3/2023/INPR e n. 7/2023/INPR della Sezione regionale di controllo per l'Umbria;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

Udita nella odierna camera di consiglio la relatrice, Consigliere Acheropita Mondera;

PREMESSO

Nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dalla legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e poi rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), gli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* disciplinano, rispettivamente, le procedure di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni. Per ciò che riguarda quest'ultima, ai sensi del citato articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, mentre gli Enti che non detengono alcuna partecipazione ne danno comunicazione alla Sezione regionale di controllo.

Il successivo comma 2 prevede che ove, in sede di analisi del comma 1, ricorrano determinati presupposti, gli Enti locali predispongono, entro il 2022, *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, partendo

dai dati societari aggiornati al 31 dicembre 2021. Tale ultima indicazione è ricavabile dal disposto dell'art. 26, comma 11.

Secondo il comma 3 del citato art. 20, inoltre, i provvedimenti di analisi e di eventuale piano di riassetto sono *“adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi”* alla Sezione regionale della Corte dei conti.

Il comma 4, poi, prevede che, *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono”* alla Sezione di controllo della Corte dei conti.

Pertanto, entro il 2022 i Comuni e le Province avrebbero dovuto:

- 1) ai sensi del comma 1, effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni al 31 dicembre 2021;
- 2) ai sensi del comma 2, adottare un Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, ove ricorrano i presupposti individuati in sede di analisi del comma 1, sempre con riferimento alla situazione societaria al 31 dicembre 2021;
- 3) approvare la relazione sull'attuazione del precedente Piano, con la situazione delle società al 31 dicembre 2020.

La rilevanza delle disposizioni è confermata anche dalle sanzioni previste dal comma 7 dell'articolo 20 del Tusp, secondo cui, la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai richiamati commi da 1 a 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), con le quali viene sottolineata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l'esigenza di una costante riflessione da parte degli

Enti soci in ordine alle decisioni afferenti alle proprie partecipazioni societarie (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote, fusione, dismissione).

Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 15 del Tusp) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale".

FATTO E DIRITTO

Con deliberazione n. 3/2023/INPR la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha approvato il proprio programma di attività per il 2023, prevedendo, tra l'altro *"Esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Umbria (art. 20, d. lgs. n. 175/2016). La Sezione effettuerà l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dagli Enti Locali aventi sede in Umbria, valutando di rilasciare, entro il 31 dicembre 2023, singoli referti riferiti ad almeno il 50% dei già menzionati enti."*

Con deliberazione n. 7/2023/INPR la Sezione ha individuato il campione di Enti locali da assoggettare al controllo, costituito dalle Province e dai comuni di Perugia e di Terni, ai quali si aggiungono i Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti.

Nello specifico, l'obbligo di adozione dei Piani di razionalizzazione - che devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica e con indicazione di modalità e tempi di attuazione - è previsto nel caso in cui, in sede dell'analisi prevista dall'art. 20, comma 1 citato in premessa, le amministrazioni pubbliche rilevino una o più delle seguenti condizioni, indicate dal successivo comma 2 e di seguito riportate.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in almeno una delle categorie indicate dall'articolo 4 e cioè:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e cioè, *“le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”*.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato (quantità di denaro che l'azienda genera vendendo i suoi prodotti o servizi ai clienti) medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Per quanto riguarda la situazione in Umbria, alla data odierna, degli Enti individuati dalla Sezione con la propria deliberazione n. 7/2023, i Comuni di seguito indicati risultano non aver adempiuto all'obbligo di trasmissione a questa Sezione ex art. 20, comma 3 del TUSP: Collazzone, Montecastrilli, San Gemini, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Castel Ritaldi, Montefalco, Nocera Umbra, Norcia, Todi, Valfabbrica, Cannara, Gualdo Cattaneo, Trevi, Passignano sul Trasimeno.

P. Q. M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di invitare i Comuni sopra indicati a trasmettere a questa Sezione, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, tramite l'applicativo ConTE, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, in riferimento alla situazione societaria al 31 dicembre 2021.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Sindaci dei Comuni dell'Umbria indicati nella parte in fatto, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile delle rispettive Amministrazioni;

che, a cura di ciascun Ente, copia della presente deliberazione sia pubblicata sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 aprile 2023.

Il Consigliere estensore

Acheropita Mondera

Il Presidente

Antonello Colosimo

Depositato il 28 aprile 2023

Il Preposto della Sezione

Dott.ssa Antonella Castellani